



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Versione 1.0

Aggiornato al 10 novembre 2009

www.to.camcom.it/guideregistroimprese

Società per Azioni MODIFICAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

ANAGRAFE ECONOMICA - REGISTRO IMPRESE

Guida alla presentazione della domanda di iscrizione della deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti sulle modificazioni delle condizioni del prestito obbligazionario ex art. 2415 c.c.

REGISTRO IMPRESE
CAMERA DI COMMERCIO DI
TORINO

Via San Francesco da Paola 24
10123 Torino

Tel.: +39 011 571 6424

Fax: +39 011 571 6445

accettazionepraticheri@to.camcom.it
www.to.camcom.it/registroimprese

A cura di: N. Bergamasco
Con la collaborazione di: E. C. Vocale
Redazione: L. Chinè
Coordinamento testi e contenuti: E. C. Vocale



INDICE DEI CONTENUTI

ISCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI SULLE MODIFICAZIONI DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	2
LE OBBLIGAZIONI.....	2
GLI OBBLIGAZIONISTI: ORGANIZZAZIONE.....	2
L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI	2
<i>FUNZIONAMENTO</i>	3
<i>COMPETENZE</i>	3
LE MODIFICAZIONI DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	4
REGIME PUBBLICITARIO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI SULLA MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO <i>EX</i> ARTICOLO 2415 C.C.....	5
<i>SOGGETTI OBBLIGATI/LEGITTIMATI</i>	5
<i>TERMINI</i>	5
<i>CONTROLLO NOTARILE</i>	5
<i>EFFETTI DELLA PUBBLICITA'</i>	6
SCHEDA ADEMPIMENTO: ISCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI SULLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	7
AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI	10
MODIFICAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI SULLE MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	11
COMPILAZIONE DEL MODELLO S2.....	11
LA NORMATIVA	14
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE.....	14
D.P.R. 26-4-1986 N. 131	16



ISCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI SULLE MODIFICAZIONI DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

LE OBBLIGAZIONI

Le società per azioni e le società in accomandita per azioni, al fine di ottenere capitali a credito a lunga scadenza, possono emettere obbligazioni.

Si tratta di titoli di credito a reddito fisso, o con partecipazione agli utili, che si distinguono dalle azioni perché non rappresentano una frazione del capitale sociale, ma debiti della società.

Le obbligazioni, infatti, attribuiscono a coloro i quali ne siano divenuti titolari (obbligazionisti) la qualità di creditore e non di socio della società. Sono titoli di credito emessi in massa che attribuiscono al rispettivo titolare il diritto alla somma in essi indicata alla scadenza del titolo stesso e ad un interesse periodico determinato come frazione percentuale della stessa somma.

GLI OBBLIGAZIONISTI: ORGANIZZAZIONE

Se prevedendo la possibilità di emettere un prestito obbligazionario il legislatore ha tutelato l'interesse delle società per azioni a procurarsi sul mercato finanziamenti a medio-lungo termine, non di meno si è preoccupato di tutelare anche l'interesse dei creditori societari che lo hanno sottoscritto.

Allo scopo di garantire un'efficace tutela degli obbligazionisti ha, infatti, previsto la costituzione di un'apposita "organizzazione di tutti i possessori di obbligazioni della medesima categoria¹" articolata in due distinti organi, ciascuno dotato di proprie competenze e funzioni:

- l'assemblea degli obbligazionisti
- il rappresentante comune degli obbligazionisti.

La società potrebbe, peraltro, porre in essere una pluralità di emissioni obbligazionarie, aventi caratteristiche diverse, nel qual caso non vi è alcun interesse comune che legghi tra loro i sottoscrittori dei singoli prestiti, ciascuno dei quali è dotato di un proprio specifico regolamento negoziale, al quale risultano estranei i sottoscrittori degli altri prestiti. Ciò determina la necessità di dar vita ad altrettante organizzazioni degli obbligazionisti, con distinte assemblee (e distinti rappresentanti comuni), ciascuna delle quali è chiamata a deliberare su materie di interesse comune dei sottoscrittori del prestito al quale afferisce l'organizzazione.

Tale organizzazione si estingue, naturalmente, quando la società provvede all'integrale rimborso delle obbligazioni sociali di una determinata emissione.

L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

La costituzione degli obbligazionisti in gruppo organizzato (assemblea) è giustificata dalla esistenza di un interesse comune degli obbligazionisti, interesse che peraltro il legislatore ha

¹ Cioè dotate delle medesime caratteristiche.



considerato prevalente rispetto all'interesse del singolo obbligazionista. Infatti, la previsione di un'assemblea degli obbligazionisti comporta una limitazione dei diritti che spetterebbero al singolo obbligazionista: l'obbligazionista viene considerato non come singolo creditore, ma come membro del gruppo di creditori organizzato in assemblea.

FUNZIONAMENTO

La convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti può essere promossa su iniziativa del rappresentante comune degli obbligazionisti, degli amministratori o, quando ne è fatta richiesta, da tanti obbligazionisti che rappresentino almeno un ventesimo dei titoli emessi.

L'assemblea degli obbligazionisti delibera validamente con i *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea straordinaria dei soci di società per azioni e il verbale deve essere redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, legittimamente adottate, vincolano tutti gli obbligazionisti, anche se assenti o dissenzienti. Quando risultino contrarie alla legge o all'atto costitutivo, ai sensi di quanto prevedono gli articoli 2377 e 2378 c.c., esse possono essere impugnate da ciascun obbligazionista.

COMPETENZE

E' l'assemblea l'organo principale dell'organizzazione degli obbligazionisti e la sua competenza è determinata dall'articolo 2415 c.c., 1° comma,

Il gruppo degli obbligazionisti, organizzato in assemblea, può essere considerato da un lato come autonoma associazione, dall'altro come elemento dell'organizzazione delle società per azioni.

L'assemblea degli obbligazionisti ha funzioni principalmente deliberative e le sue competenze sono puntualmente delineate dall'articolo 2415 c.c.

L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli obbligazionisti
- 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- 4) sulla costituzione di un fondo patrimoniale per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea degli obbligazionisti può, inoltre, agire in giudizio al fine di:

- esigere immediatamente la prestazione, se il debitore (società) è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie che aveva date, o non ha dato le garanzie che aveva promesso;
- chiedere la risoluzione del contratto, se la società non adempie all'obbligo del pagamento degli interessi (art. 1820 c.c.);
- opporsi alla riduzione volontaria del capitale, alla deliberazione di fusione, all'istanza di fallimento della società.



LE MODIFICAZIONI DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Fra le competenze dell'assemblea degli obbligazionisti, in particolare, emerge per importanza quella di poter deliberare sulle modificazioni delle condizioni del prestito che riguardino direttamente la situazione di tutti gli obbligazionisti. La competenza riconosciuta all'assemblea è ampia, sino a ricomprendervi qualunque modificazione delle condizioni del prestito, anche radicale, purché basata su un concreto interesse comune a tutti gli obbligazionisti.

Costituiscono esempi di tali modificazioni:

- ✓ la diversa regolamentazione del piano di ammortamento del prestito
- ✓ la modifica delle modalità di remunerazione del capitale
- ✓ la modificazione del tasso di interesse
- ✓ la sospensione della corresponsione degli interessi
- ✓ la rinuncia ad una parte delle garanzie
- ✓ e, in relazione alle obbligazioni convertibili, la fissazione di un diverso rapporto di cambio o il cambiamento dei termini e delle modalità di conversione.

La procedura di modificazione delle condizioni del prestito si suddivide in due fasi principali.

- Prima fase: l'organo amministrativo, della società che ha emesso il prestito obbligazionario, decide di modificare le condizioni del prestito, motivando tale decisione sulla base delle oggettive condizioni della società tali da rendere la modifica mezzo di tutela dell'interesse comune degli obbligazionisti (atto non iscrivibile nel registro delle imprese).
- Seconda fase: l'assemblea degli obbligazionisti delibera di accettare la modificazione delle condizioni del prestito obbligazionario. Tale delibera è adottata con il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino almeno la metà dei titoli emessi e non estinti, tale *quorum* deliberativo è richiesto anche in seconda convocazione (atto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese).

Secondo parte della dottrina il rapporto fra l'organo amministrativo della società e l'assemblea degli obbligazionisti avrebbe natura negoziale e si configura come proposta contrattuale e accettazione. Tali atti sarebbero atti giuridici distinti, escludendosi di conseguenza la possibilità di considerare la deliberazione degli obbligazionisti come elemento perfezionativo del procedimento formativo della deliberazione dell'organo amministrativo.

Nell'ipotesi di una pluralità di emissioni di prestiti obbligazionari, aventi caratteristiche diverse, l'eventuale modificazione delle condizioni di ogni prestito richiede perciò unicamente il consenso dei sottoscrittori di quella particolare emissione, nella peculiare forma assembleare indicata dall'articolo 2415 c.c., perché soltanto ad essi fa capo il relativo rapporto obbligatorio con la società emittente; ne consegue che l'approvazione della modifica con il concorso determinante dei sottoscrittori di obbligazioni rivenienti da un'emissione diversa comporta non già la mera annullabilità, ma l'inesistenza della relativa delibera, la cui impugnazione è sottratta al termine di decadenza previsto dall'articolo 2377, 2° comma, richiamato dall'articolo 2416, 2° comma, c.c. .



REGIME PUBBLICITARIO: DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI SULLA MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO EX ARTICOLO 2415 C.C.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti devono essere iscritte nel registro delle imprese, quale che ne sia l'oggetto.

Per questo tipo di deposito l'elemento di tipicità che rende iscrivibile queste deliberazioni è, non già l'oggetto deliberato, nel caso di specie la modificazione delle condizioni del prestito obbligazionario, ma il semplice fatto che si tratta di un atto deliberativo adottato dall'assemblea degli obbligazionisti, qualunque sia l'oggetto della deliberazione: la tipicità deriva quindi dalla natura dell'organo deliberante.

La nuova disciplina, prevista dell'articolo 2415 c.c., 3° comma, prevede che le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti devono essere iscritte, nel registro delle imprese, a cura del notaio che ha redatto il verbale.

SOGGETTI OBBLIGATI/LEGITTIMATI

La legittimazione alla presentazione della domanda di iscrizione della deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti è riservata dunque al notaio verbalizzante. Quanto prevede in merito l'articolo 2415 c.c. risulta essere l'unico riferimento normativo all'indicazione del soggetto legittimato a presentare la domanda di iscrizione della deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti, in quanto il legislatore non ha individuato altro soggetto che possa sostituirsi allo stesso in caso di inosservanza/inadempimento, per questo motivo lo stesso risulterebbe, in ultima analisi, soggetto legittimato e al contempo obbligato.

TERMINI

Manca nella norma di legge l'indicazione di un termine per la sua presentazione e di conseguenza non sono previste sanzioni: nella fattispecie in esame, non è configurabile l'ipotesi della presentazione tardiva della domanda.

CONTROLLO NOTARILE

Il procedimento di iscrizione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti parrebbe essere quello ordinario di cui all'articolo 11 D.P.R. n. 581/95 e non quello previsto per l'iscrizione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci di società di capitali aventi per oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, in ordine alle quali compete al notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica anche la verifica dell'adempimento di tutte le condizioni stabilite dalla legge per la deliberazione e per la sua iscrizione nel registro delle imprese.

La disciplina dell'iscrizione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, infatti, non chiarisce adeguatamente la funzione del notaio rispetto alla presentazione della domanda di iscrizione in oggetto.

Non risulta chiarito, in particolare, se il notaio sia tenuto ad esercitare sulle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, il controllo di cui all'articolo 2436 c.c., per impedirne l'iscrizione nel registro delle imprese qualora ravvisi elementi di illegittimità nella delibera. Infatti, l'articolo 2415, 3° comma c.c., non richiamando espressamente l'articolo 2436 c.c., ma menzionando per il notaio solo l'obbligo di presentare la domanda di iscrizione, farebbe propendere per la tesi che il notaio sia chiamato a svolgere una mera attività di verbalizzazione, senza la possibilità di esercitare alcun controllo di legalità al riguardo.



Tuttavia, in ragione del pur generico rinvio alla disciplina dell'assemblea straordinaria, secondo parte della dottrina, invece, sembra possibile ritenere implicito il richiamo all'articolo 2436 c.c. e giustificare il riferimento alla mera iscrizione in ragione della tipicità degli atti soggetti a pubblicità presso il registro delle imprese.

EFFETTI DELLA PUBBLICITA'

Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.). La deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti sulla modificazione del prestito obbligazionario, se non iscritta, non può essere opposta ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Ci si domanda, tuttavia, se per la dottrina che sostiene che il controllo del notaio sulla deliberazione debba essere quello più forte e pregnante previsto dall'articolo 2436 c.c., sostenga anche che, in virtù dell'implicito richiamo al suddetto articolo, gli effetti della pubblicità legale nel registro imprese debbano essere invece quelli propri della pubblicità costitutiva, producendosi conseguentemente gli effetti della deliberazione medesima, soltanto con la sua iscrizione nel registro delle imprese.



**SCHEDA ADEMPIMENTO: ISCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI SULLE MODIFICHE
DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

Ufficio competente	L'ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società
Riferimenti normativi	Art. 2415 comma 1° n. 2 c.c.
Modalità di presentazione	La domanda deve essere trasmessa telematicamente, oppure, presentata su supporto informatico (floppy disk, cd rom)
Regime pubblicitario	Pubblicità dichiarativa
Termine ²	Non previsto
Soggetti obbligati	Notaio verbalizzante
Soggetti legittimati	Non previsti
Intestazione/ firme distinta Fedra	<i>La domanda è presentata dal notaio verbalizzante:</i> la distinta Fedra deve essere intestata al notaio e da questi firmata digitalmente.
Modello base	S2
Modelli allegati	Non previsti
Atti/Documenti obbligatori da allegare	Copia informatica del verbale della deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti, dichiarata conforme all'originale da notaio e sottoscritta digitalmente dallo stesso, secondo la formula: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><i>"il sottoscritto Notaio attesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 L. n. 82/2005 la conformità del presente documento all'originale, composta da n. pagine. Luogo, data"</i></div> <ul style="list-style-type: none">- Se la CNS/smart card, con la quale il notaio ha firmato il file, è stata rilasciata da Infocamere o altro Ente Certificatore diverso dal Consiglio Nazionale del Notariato, egli dovrà, nella formula di chiusura con la quale attesta la conformità del documento originale, oltre a qualificarsi professionalmente anche dichiarare di essere un notaio regolarmente iscritto al Consiglio Notarile della provincia di al n.

² La norma individua il soggetto legittimato al deposito ma senza menzionare alcun termine per la presentazione, non sono pertanto applicabili sanzioni amministrative.



Atti/Documenti eventuali da allegare alla domanda	Non previsti
Formato file contenente gli atti/documenti	.pdf/A ³
Codice atto	A99 (ALTRI ATTI)
Codice forma atto	P (Atto Pubblico)
Data atto	Data della deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti
Diritti di segreteria	Euro 90,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata telematicamente; Euro 120,00 da pagarsi tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico.
Imposta di bollo	Euro 65,00 ⁴ da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito) se la domanda è inviata telematicamente, o tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico. Come previsto dall'art. 15 del D.P.R. 642/72, la Distinta Fedra, la deliberazione dell'assemblea degli azionisti allegati, devono indicare il modo di pagamento dell'imposta di bollo recando, in testa o in calce, la dicitura corrispondente: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><i>"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Torino - autorizzazione del Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Entrate in Piemonte - n. 9/2000 del 26/09/2000."</i></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><i>"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l'autorizzazione del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate - n. del"</i></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><i>"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione della dichiarazione inviata in data all'Agenzia delle Entrate di"</i></div>

³ Il formato .pdf/A è obbligatorio solo per gli atti soggetti ad iscrizione o deposito nel registro delle imprese, l'art.6, comma 3, del D.P.C.M. 10/12/2008, prevede l'obbligo, nelle more della definizione delle specifiche XML, di utilizzare il formato .pdf/A solo per gli atti, diversi dal bilancio d'esercizio, per i quali sussiste "l'obbligo di deposito nel registro imprese", inteso come deposito per l'iscrizione.

⁴ Se il notaio è titolare di una propria autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, all'atto del deposito della domanda di iscrizione non dovrà versare l'importo di 65,00 euro, qualora l'abbia già versato all'erario con propria autorizzazione. In questo caso, nella distinta Fedra dovrà indicare gli estremi della propria autorizzazione. Lo stesso cosa vale nell'ipotesi in cui il notaio si avvalga della dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante l'anno per pagare all'Agenzia delle Entrate l'imposta di bollo in modo virtuale.



Registrazione atto	<p>Obbligatoria⁵</p> <p>La registrazione, dovrà essere comprovata come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal timbro apposto, sulla copia dell'atto allegato, dall'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'avvenuta registrazione; <p>oppure,</p> <ul style="list-style-type: none">• apponendo in calce agli atti allegati alla domanda la formula: <div data-bbox="461 602 1348 676" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>"Effettuata la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di....., in data....., numero.....".</i></p></div> <p>oppure,</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'ipotesi in cui non sia stato ancora assegnato il numero di registrazione: <div data-bbox="461 862 1348 936" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>Effettuata la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di....., in data....., numero in corso di attribuzione".</i></p></div>
Sanzioni	Non previste

⁵ In questo caso è applicabile l'art. 66 comma 2 del T.U. n° 131/86 in quanto il Notaio è obbligato per legge al deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti.



AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI

MODIFICAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e' deliberata dagli amministratori. In ogni caso la deliberazione di emissione, deve risultare da verbale redatto da notaio e dallo stesso e' depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 c.c. Quindi il prestito nasce in genere , con un verbale di consiglio, al quale viene allegata una copia del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Il prestito obbligazionario e' generalmente emesso con durata pluriennale, e durante tale periodo puo' diventare necessario per la societa' emittente apportare modifiche alle condizioni generali del prestito.

Le prime decisioni in merito vengono prese in sede di riunione del consiglio che delibera definendo le nuove condizioni del prestito.

Successivamente si riunisce l'assemblea degli obbligazionisti alla quale spetta approvare le nuove scelte fatte dagli amministratori. La pubblicita' di queste modificazioni si attua attraverso il deposito per l'iscrizione al registro delle imprese della sola delibera dell'assemblea degli obbligazionisti.

Le due delibere sono strettamente correlate, nel senso che gli obbligazionisti sono invitati a deliberare a seguito della delibera del consiglio di amministrazione, ma soltanto per la delibera dell'assemblea degli obbligazionisti vi e' obbligo di deposito per l'iscrizione nel registro imprese, infatti, nessuna norma prevede il deposito del verbale del consiglio di amministrazione che delibera sulle modificazioni del prestito obbligazionario, e in caso di suo deposito, lo stesso sara' soggetto a provvedimento di rifiuto da parte del Conservatore.



COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI SULLE MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Prima di procedere alla compilazione della domanda, è opportuno stampare e verificare la visura.

Gli esempi di seguito riportati sono eseguiti con la versione Fe.Dra 6.1.3 ma, oltre alle versioni successive è ancora possibile utilizzare anche la versione precedente Fe.Dra 6.0⁶.

ESEMPIO

Domanda di iscrizione della deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti del 15/07/2009 che modifica le condizioni del prestito obbligazionario denominato "LUNA NUOVA", emesso con deliberazione del consiglio di amministrazione in data 20/03/2006 (variazione durata del prestito: proroga al 1° aprile 2012).

COMPILAZIONE DEL MODELLO S2

[2] Nuova Pratica

Tipologia soggetto Adempimenti Modello Base

- B - Deposito bilanci / elenco soci
- I1 - Iscrizione di imprenditore individuale ne R.I.
- I2 - Modifica / cancellazione di imprenditore individuale
- Intercalare P - Atti o fatti relativi a socio o titolare di carica
- R - Denuncia al R.E.A. di associazione, ente, impresa estera
- S1 - Iscrizione società, consorzio, G.E.I.E., Ente pubblico economico
- S2 - Modifica società, consorzio, G.E.I.E., Ente pubblico economico
- S3 - Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal R.I.
- S5 - Attività sede legale: inizio, modifica, cessazione
- S6 - Atto di trasferimento di quote sociali di S.R.L.
- TA - Atto di trasferimento proprietà o godimento di azienda
- UL - Localizzazione: apertura modifica, cessazione

ATTENZIONE! L'ex modello SE è stato sostituito dal modello UL

Annulla < Indietro Avanti >

Selezionare la cartella "Modello Base" e scegliere il modello S2. Cliccare sul pulsante Avanti per proseguire.

⁶ La versione 6.1.3 e seguenti non hanno apportato cambiamenti relativamente ai riquadri da compilare per i SOGGETTI ONLY R.E.A. rispetto alle versioni Fedra precedenti.



Dopo avere compilato, nelle maschere precedenti, i "Dati di intestazione della pratica", predisporre la domanda valorizzando, nella parte denominata "Modelli e Riquadri costituenti la pratica": nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello S2 mentre, nella sezione destra il riq. **B/ESTREMI DELL'ATTO** viene valorizzato automaticamente, si aggiunga quindi il riq. 20/ALTRI ATTI E FATTI

Selezionare la cartella ESTREMI DELL'ATTO (B). Cliccare sul tasto Aggiungi per compilare tutti i campi come nella maschera riportata a lato.

- Forma atto: P;
- Codice atto: A99;
- Data atto: nel caso in esempio 15/07/2009, data della deliberazione dell'assemblea degli obbligazionisti.

Inoltre, alla voce "Allegato statuto/patto integrale"⁷ selezionare, a seconda dei casi, la casella SI oppure No.

Convalidare con il tasto Applica e quindi procedere con Chiudi.

⁷ Nel caso in esempio va selezionato NO, in quanto la domanda non ha anche per oggetto l'iscrizione di una deliberazione modificativa dell'atto costitutivo, pertanto lo statuto della società non è stato aggiornato. Non deve quindi essere eseguito anche il deposito dello statuto.



Estremi dell'Atto (6)	Fusione e Scissione (11-12)	Altri Atti e Fatti (20)	Strumenti Finanziari (24)
-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------

20/ ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO

Codice Atto	Descrizione Atto
001	CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL 15/07/2009 VIENE PROROG

Aggiungi Cancelli

Tipo Atto/Fatto: 001 | ALTRI ATTI E FATTI [001] [Importa Note](#)

Descrizione Atto/Fatto: CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL 15/07/2009 VIENE PROROGATA AL 1 APRILE 2012 LA DURATA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "LUNA NUOVA" EMESSE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERBALIZZATA IN DATA 20 MARZO 2006 DAL NOTAIO ROSSI MARIO, REP. 13245

Validazione Immediata Applica Annulla Chiudi

Selezionare la cartella ALTRI ATTI E FATTI (20).
 Cliccare sul tasto Aggiungi per compilare la maschera.
 Selezionare il codice Tipo Atto/Fatto 001/ ALTRI ATTI E FATTI dal menù a tendina.
 Procedere inserendo in "Descrizione Atto/Fatto": *"Con delibera dell'assemblea degli obbligazionisti del 15/07/2009 viene prorogata al 01/04/2012 la durata del prestito obbligazionario denominato "luna nuova" emesso con deliberazione del consiglio di amministrazione verbalizzata in data 20/03/2006 dal notaio Rossi Mario rep. N. 13245".*
 Convalidare con il tasto Applica. Terminata la compilazione delle maschere, cliccare sul tasto Chiudi per tornare alla maschera principale e proseguire con le operazioni di completamento della pratica.

VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

```

*****
Mod.S2: Modifica di societa', consorzio, GEIE, ente pubbl. econom.
*****
A / ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
CCIAA di TO N. REA 656655
-----
B / ESTREMI DELL'ATTO
- ATTO N. 0001:
cod. forma Atto P
cod. Atto A99
data Atto 15/07/2009 n. repertorio 12525
allegato statuto/patto integrale NO
-----
20 / ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO
cod. atto/fatto: 001
CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL 15/07/2009
VIENE PROROGATA AL 1 APRILE 2012 LA DURATA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
DENOMINATO "LUNA NUOVA" EMESSE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE VERBALIZZATA IN DATA 20 MARZO 2006 DAL NOTAIO ROSSI MARIO,
REP. 13245.
-----

```



LA NORMATIVA

GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

Art. 2377 (Annullabilità delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate [c.c. 2351, 2606] dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

La deliberazione non può essere annullata:

- 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
- 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
- 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione [c.c. 23, 25, 1109, 1445, 2391] o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione [c.c. 23, 2964].

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.

Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.



Art. 2378 (Procedimento d'impugnazione)

L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.

Il socio o i soci oppositori devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.

Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci oppositori prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni [c.c. 1179; c.p.c. 119]. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma dell'articolo 2377.

I dispositivi del provvedimento di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

Art. 2415 (Assemblea degli obbligazionisti)

L'assemblea degli obbligazionisti [c.c. 2421, n. 7] delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- 5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da



tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti [c.c. 2367].

Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci [c.c. 2365, 2368, 2369, 2375] e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.

La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni [c.c. 2357].

All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci [c.c. 2418].

Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni)

Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto [c.c. 2332, 2348, 2349, 2460], entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste [c.c. 2330, 2438; disp. att. c.c. 211].

L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro.

Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.

Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.

La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata [c.c. 2193].

D.P.R. 26-4-1986 N. 131

Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Art.11 (Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)

Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista la applicazione dell'imposta in misura fissa